



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO il numero e la qualità dei ricorsi pendenti e di quelli che si prevede risulteranno depositati nel corrente anno;

RITENUTA la necessità di una migliore distribuzione del carico di lavoro fra le Sezioni di questo Tribunale;

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne II e III;

DECRETA

A decorrere dal 1 gennaio 2013, i ricorsi di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, sono ripartiti fra le sue tre Sezioni come segue:

SEZIONE I

ricorsi in materia di:

- a) ambiente ed ecologia, comprese igiene e gestione dei rifiuti;
- b) sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia;
- c) servizi pubblici in genere, pubblica istruzione, servizio sanitario e farmaceutico, e relativi rapporti d'impiego e di servizio;
- d) rapporto di impiego e di servizio con Amministrazioni diverse da quelle indicate nella competenza della Sezione II;
- e) silenzio, esecuzione di ordinanze e sentenze ed ottemperanza al giudicato nelle materie di competenza della Sezione;

SEZIONE II

ricorsi in materia di:

- a) contratti pubblici;
- b) rapporto di impiego e di servizio con Regione, Province, Comuni, e relativi Enti strumentali ed Aziende partecipate;
- c) professioni e mestieri;
- d) enti pubblici in generale, organizzazione ed organi della pubblica Amministrazione;
- e) elezioni;
- f) silenzio, esecuzione di ordinanze e sentenze ed ottemperanza al giudicato nelle materie di competenza della Sezione;

SEZIONE III


ricorsi in materia di:

- a) agricoltura, artigianato, caccia, pesca, commercio, industria, turismo, telecomunicazioni;
- b) edilizia ed urbanistica;
- c) edilizia residenziale pubblica;
- d) tutela dei beni culturali, delle bellezze naturali e del paesaggio;
- e) opere pubbliche, espropriazioni ed occupazioni per pubblica utilità; requisizioni;
- f) pubblica sicurezza; stranieri;
- g) accesso ai documenti;
- h) silenzio, esecuzione di ordinanze e sentenze ed ottemperanza al giudicato nelle materie di competenza della Sezione.

I ricorsi concernenti ogni altra materia sono di competenza della Sezione I.

I ricorsi pendenti restano incardinati nella Sezione alla quale risultano assegnati, salvo che ragioni di connessione con precedenti ricorsi non ne rendano necessaria l'assegnazione ad altra Sezione secondo il criterio della prevenzione.

Bari, 4 dicembre 2012



IL PRESIDENTE
Corrado Allegretta



cds 000055004800